

Nota minima sulla *Lex Romana Wisigothorum*

Francesco Arcaria

(Università degli Studi di Catania)

1. In questa breve nota mi limiterò ad esporre le suggestioni suscitate dall'ascolto della relazione congressuale di Detlef Liebs e dalla lettura del suo recente volume dal titolo '*Scintilla de libro legum*'. *Römisches Vulgarrecht unter den Merowingern. Die Fuldaer Epitome der 'Lex Romana Wisigothorum'*, Berlin, 2022.

2. Come è noto, il manoscritto pergameneo conservato in maniera pressoché completa nella *Hochschul- und Landesbibliothek* di Fulda, proveniente assai verosimilmente dalla regione della Loira (probabilmente da Angers o, forse, da Tours) e databile in un non meglio precisabile lasso di tempo dell'VIII sec. d.C., contiene anche l'Epitome della *Lex Romana Wisigothorum*, detta altrimenti *Breviarium Alaricianum*.

Sotto il profilo del contenuto, che qui più ci interessa, l'Epitome Fuldense si colloca in una posizione intermedia fra le epitomi del Breviario redatte in forma di *summae* (edite dall'Hänel nella propria edizione del Breviario) e le epitomi del Breviario frutto di una mera selezione del materiale (mai state fatte oggetto di alcuna edizione).

Il nostro epitomatore ha tenuto conto solo di una parte del Breviario e, tuttavia, il testo della maggior parte dei passi del Breviario recepiti è stato ridotto e, sovente, anche riformulato e, quindi, epitomato.

In ogni caso, egli si è servito delle *Interpretationes*, generalmente più brevi, che nel Breviario accompagnavano per lo più le costituzioni tardoantiche e, spesso, anche le *Pauli Sententiae*.

Quando vi era l'*Interpretatio*, il redattore ometteva il testo principale e, per questo motivo, nei casi in cui l'*Interpretatio* rinviava eccezionalmente al testo da essa commentato nell'Epitome questo rinvio cadeva sistematicamente nel vuoto.

Più spesso, però, nel Breviario l'*Interpretatio* non era presente, soprattutto nel caso di testi basilari più semplici. Ciò ha riguardato più frequentemente le *Pauli Sententiae*, ma anche talune costituzioni del *Codex Theodosianus* ed alcune Novelle, mentre altre erano dotate di un'*Interpretatio* che non dice nulla. Nel caso delle numerose Novelle aggiunte nella nostra Epitome, invece, un'*Interpretatio*

manca del tutto, sicché l'epitomatore il più delle volte ha ripreso alla lettera singoli passaggi delle Novelle stesse.

Tuttavia, non di rado l'epitomatore si è anche relazionato al materiale già esistente con maggiore indipendenza, cimentandosi in sunti propri, che appaiono il più delle volte pasticciati e solo latamente basati sui passaggi del testo originale e, quindi, conducenti a numerose deviazioni dal testo originale apportate per modernizzare il diritto vigente all'epoca dell'epitomatore.

Ed ancor più importanti sono quei testi che sono stati non soltanto abbreviati, ma anche sintetizzati dall'epitomatore con proprie parole, sicché, anche attraverso una semplice riduzione, il senso di un testo poteva essere modificato e, soprattutto, generalizzato.

Pertanto, può sicuramente dirsi che numerose furono le deviazioni non solo dal testo originario della *Lex Romana Wisigothorum*, ma anche da altre sue successive brevi versioni.

3. A mio avviso, prende allora vigore l'impressione che l'epitomatore, certo non proprio uno specialista del diritto romano dotato di modeste capacità e, inoltre, aduso ad un latino assai imbarbarito e grammaticalmente sovente scorretto (ciò che potrebbe essere addebitato al fatto che il testo fosse stato dettato allo scriba od agli scribi, leggendo da un antigrafo), si comportasse come se non fosse di fronte ad un testo normativo immodificabile e, quindi, l'idea che, nonostante la Legge romano-visigotica nelle intenzioni di Alarico legislatore non ammettesse integrazioni 'tout court', essa finiva tuttavia per non rispondere a tale concezione del sovrano emanante, difettandole così il carattere di codificazione esaustiva ed esclusiva.

La versione abbreviata del diritto romano contenuta nell'Epitome Fuldense, risalente probabilmente al VII o, meno verosimilmente, alla fine del VI sec. d.C., ebbe allora lo scopo di fornire ai Romani stanziati nei dintorni di Angers un aiuto o, forse meglio, una visione d'insieme circa il diritto tra loro vigente, anche se rimane aperta la questione del *quantum* il Breviario fosse ancora utilizzabile in un'epoca così avanzata, ponendosi perciò il problema, in altre parole, della sua effettiva idoneità a soddisfare nei contenuti le esigenze pratiche di coloro che condividevano, sia pure vivendo in luoghi non più riferibili politicamente al regno visigotico di Tolosa, la cultura giuridica che aveva ispirato la redazione della *Lex Romana Wisigothorum*.

Va perciò puntualizzato che tale Epitome non è per ciò stesso uno specchio che riverbera sempre ed in modo fedele la realtà del diritto romano vigente a quell'epoca e, tuttavia, essa spesso rivela qualcosa della realtà giuridica del suo tempo, riflettendo così la codificazione di Alarico II in una più concreta dimensione storica.

E, comunque, testimonia inequivocabilmente che nella Gallia franca la *Lex Romana Wisigothorum* dovette godere di un'enorme fortuna presso le popolazioni, se non di lingua, certamente di cultura romana, come appunto il nostro epitomatore, il cui lavoro di compendio e talora di ampliamento di tale legge rimane la via, per quanto sicuramente difficile ed impervia, più affascinante e, al contempo, più affidabile da percorrere per un'indagine sul secolare impiego nella prassi della Legge Romana dei Visigoti.

E, in questo senso, l'Epitome Fuldense appalesa allora tutta la sua importanza anche dal punto di vista territoriale, dal momento che dimostra la diffusione della *Lex Romana Wisigothorum* anche nella Francia del Nord, e non solo, come si ritiene sulla scorta delle *Appendices Breviarum*, nelle regioni assai più romanizzate della Gallia meridionale (Provenza, Borgogna ed Aquitania).